



**COMUNE DI MOENA**  
**COMUN DE MOENA**  
Provincia di Trento  
*Provinzia de Trent*

**Verbale di deliberazione N. 62**  
**Verbal de deliberazione N. 62**  
della Giunta Comunale/*de la Jonta de Comun*

**Oggetto:** Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **11.00** nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale

*L'an doimilevintecater, ai doudesc del meis de oril da les undesc dadoman te la sala de la scontrèdes, tel respet de la formalités pervedudes da la lege, l'é stat chiamà ite la sentèda de la Jonta de Comun*

	Presente <i>Tol pèrt</i>	Assente <i>No tol pèrt</i>	
		<i>Giustificato</i> <i>Giusficà</i>	<i>Ingiustificato</i> <i>No giustificà</i>
1. KOSTNER ALBERTO	X		
2. DONEI CRISTINA	X		
3. CANCLINI FELICE	X		
4. DEVILLE MAURIZIO	X		
5. RAMUS GIANCARLO	X		

Partecipa il Segretario Generale dott. Luca Zanon.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Alberto Kostner, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

*Tol pèrt l Secretèr Generèl dr Luca Zanon*

*Do aer recognosciù legal l numer de chi che tol pèrt, l Segnor Alberto Kostner, Ombolt del Comun, l tol su la funzion de President e l declarea orida la sentèda per descorer fora l argoment scrit de sora.*

Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

L'assessore Ramus riferisce.

Premesso che:

l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”.*

Preso atto che:

In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dato atto che:

- il Comune di Moena, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente;
- il Comune di Moena alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/7 del 18.12.2023, sono stati approvati il Documento Unico di programmazione ed il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

La Regione Trentino Alto Adige ha emanato al riguardo l'art. 4 della LR 7/2021 di parziale recepimento della normativa Piao e l'art. 3 della LR 7/2022.

Con tale ultima norma si stabilisce:

*“Art. 3 (Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)) 1. A decorrere dal 2023, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 7 Inserisce il comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 15 novembre 2019, n. 7. 8 Sostituisce il comma 7 dell’art. 4 della l.r. 15 novembre 2019, n. 7. BILANCIO E CONTABILITÀ ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano le disposizioni recate dall’articolo 6 del decreto stesso compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza. 2. Il PIAO è adottato entro il termine previsto a livello statale. Per gli enti locali, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l’adozione del PIAO è differito, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione), di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale. 3. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 4 (Piano integrato di attività e organizzazione), comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7, per le aziende pubbliche di servizi alla persona. Ai fini dell’adozione del PIAO, per queste ultime valgono gli stessi termini previsti per gli enti locali”.*

Viste le circolari:

Circolare N. 4/EL/2022 con oggetto: Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Circolare N. 6/EL/2022 del 5.7.2022 con la quale la Ripartizione enti locali ha fornito alcuni chiarimenti applicativi affermando:

*“Con riferimento al contenuto del PIAO, si evidenzia che l’art. 4 della l.r. n. 7/2021 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022) dispone che “1. La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall’articolo 6 del decreto stesso. Per l’anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell’articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall’articolo 6, comma 2.”.*

Alla luce della normativa regionale sopra citata, per il 2022, le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono dunque le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate”.

Circolare con oggetto: indicazioni operative per la prossima adozione del nuovo Piano integrato attività e organizzazione (PIAO) del Consorzio dei comuni trentini del 30.9.2022;

Circolare n. 12/EL/2022 di data 21.12.2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali ha precisato che, ha dato atto dell’approvazione della Legge regionale 7/2022 che ha recepito con l’art. 3 i contenuti dei decreti attuativi (DPR 81/2022) e DM 132/2022 Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

Circolare con oggetto “brevi indicazioni operative su struttura e contenuti del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 per gli enti con meno di 50 dipendenti” del Consorzio dei comuni trentini del 7.4.2023.

La circolare regionale da ultimo citata ha richiamato le precedenti circolari sul contenuto del PIAO, e le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale, alla luce della normativa regionale in materia, nel seguente sommario, per i comuni con meno di 50 dipendenti:

1. Sezione 1 Anagrafica ente;
2. Sezione 2 Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (dm 132/2022);
  - 2.1 Sottosezione Valore pubblico (con rinvio al DUP);
  - 2.2 Sottosezione Performance (secondo la normativa regionale);

- 2.3 Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza (quest'ultima secondo la normativa regionale)
- 3. Sezione 3 Organizzazione e capitale umano (art. 4 dm 132/2022);
  - 3.1 Sottosezione Struttura organizzativa (secondo la normativa regionale);
  - 3.2 Sottosezione Organizzazione del lavoro agile;
  - 3.3 Sottosezione Piano triennale del fabbisogno del personale (secondo la normativa regionale);
- 4. Sezione 4 Monitoraggio (art. 5 del dm 132/2022).

Con riferimento alla parte finanziaria del Peg non essendo stato modificato l'ordinamento contabile; sono infatti esclusi dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, motivo per cui si conferma la delibera di adozione del Peg 2022-4 e successive modifiche. In argomento la Circolare N. 2/EL/2022 della ripartizione enti locali della Regione TAA recante in oggetto: Comunicazione sui piani assorbiti dal PIAO. Ha precisato *“tra le abrogazioni disposte dalla normativa PIAO “non figurano le disposizioni che prevedono l’adozione del PEG e del DUP. Detti strumenti di pianificazione, ad oggi, non sembrano dunque rientrare tra i piani assorbiti dal PIAO. Maggiori informazioni sull’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti si avranno con l’adozione formale del decreto sopra detto, il quale, ai sensi del citato art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 12, lett. a), n. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, deve essere adottato entro il 31 marzo 2022. Fino all’adozione del decreto che dispone le abrogazioni, si evidenzia la necessità di procedere con la predisposizione degli atti programmati (tra cui PEG e DUP) sulla base della normativa vigente”*. In effetti non risultano abrogate le norme dell'ordinamento finanziario.

L'art. 51 (Programmazione e bilancio) della LP 18/2015 (legge che recepisce il d.lgs. 118/2011 per gli enti locali della Provincia di Trento) al comma 1 lettera c) stabilisce per l'articolo 169 (in materia di Peg) in sede di applicazione del comma 3-bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali.

Rilevato che:

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione (nel PIAO);

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”*

- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

- il Comune di Moena ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/7 del 18.12.2023;
- il Comune di Moena ha approvato il Peg 2024-2026, con deliberazione giuntale n. 16 del 19.2.2024;

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto lo Statuto comunale,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, allegato alla presente deliberazione con la lettera A;
- 2) Di dare atto che per i profili finanziari e di formale attribuzione degli obiettivi gestionali si rinvia alla deliberazione di adozione del PEG 2024-6 e s.m.;
- 3) Di dare mandato al Segretario generale, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
- 4) Di dare mandato al Segretario generale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ai responsabili di servizio per gli adempimenti di competenza.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.
- 6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 2/2018;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Alla presente deliberazione sono uniti:  
 parere in ordine alla regolarità tecnica;  
 parere in ordine alla regolarità contabile;  
 certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

*A chesta deliberazion l'è enjontà:*  
 *parer de regolarità tecnica;*  
 *parer de regolarità di conc;*  
 *zertificat de la prozedura de publicazion e de esecutività.*

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
*Verbal let, aproà e sotscrit.*

Il Sindaco/*L Ombolt*  
Alberto Kostner  
(firmato digitalmente/*con sotscrizion digitèla*)

Il Segretario generale/*L Secretèr Generèl*  
dott. Luca Zanon  
(firmato digitalmente/ *con sotscrizion digitèla*)

---